



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 24/11/2004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 ottobre 2004, n. 382

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale - realizzazione di un impianto per stoccaggio rifiuti speciali pericolosi - Prop. ECO.NET s.r.l.

L'anno 2004 addì 25 del mese di ottobre in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5627 del 27.05.2004, la ECO.NET S.r.l. - Via dei Tintori - Zona Artigianale - Modugno BARI - trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto per stoccaggio rifiuti speciali pericolosi nella Zona Artigianale di Modugno (Ba) -;

- con nota prot. n. 6025 del 09.06.2004, il Settore Ecologia comunicava al proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001);

- con nota acquisita al prot. n. 7598 del 22.07.2004, il Comune di Modugno inviava l'attestazione rilevante l'affissione, dal 10.06.2004 al 10.07.2004, dell'avviso di deposito degli elaborati e comunicava che non erano state presentate osservazioni in merito. Con successiva nota acquisita al prot. n. 8075 del 06.08.2004 lo stesso Comune trasmetteva il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;

- rilevato che la ditta è già operante nel settore della raccolta e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi ed il progetto in esame riguarda la riorganizzazione dell'area di stoccaggio esistente e l'acquisizione di contenitori specifici per attività di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi;

espletate le procedure di rito, valutati gli atti tecnico-amministrativi forniti dal proponente e considerato che il parere di seguito riportato è subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia all'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi, si ritiene di poter escludere dall'applicazione delle procedure di VIA l'intervento in oggetto, purchè vengano garantite le seguenti prescrizioni:

che i rifiuti non pericolosi siano stoccati per un periodo non superiore a giorni 150 ed i rifiuti pericolosi siano stoccati per un periodo, non superiore a giorni 60;

che il proponente fornisca garanzie finanziarie a copertura dell'impegno di bonifica dei luoghi alla cessazione delle attività. A seguito della dismissione delle attività, il proponente dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate al fine di provvedere alle eventuali operazioni di messa in

sicurezza e ripristino del sito;

che siano effettuati, in fase di gestione dell'impianto, campionamento ed analisi periodiche dei reflui depurati, verificando che i parametri analitici, da comunicare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, rientrino rigorosamente entro i limiti di cui al D.lgs 152/99;

che il proponente conservi in sede il registro delle analisi delle acque di scarico prima dell'immissione in fogna e sia in condizione di fornire i dati analitici ogni qualvolta lo richieda l'autorità di controllo;

che le tubazioni contenenti liquidi pericolosi siano opportunamente contrassegnate, anche ad opportuni intervalli, con distinta colorazione, il cui significato deve essere noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa. In corrispondenza di rubinetti e valvole devono inoltre essere installati cartelli indelebili ed amovibili, indicanti il liquido contenuto. Nelle immediate vicinanze delle zone di carico e scarico devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese d'acqua corrente (es. lavelli con comando non manuale, boccette lavaocchi, ecc.), o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti. Nei casi in cui esista il rischio di investimento di liquidi pericolosi, devono essere installate nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, docce con acqua a temperatura adeguata;

che il proponente preveda il controllo, mediante strumenti fissi o portatili, per la rilevazione di eventuale presenza di contaminazione radioattiva nei rottami metallici;

che, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, i contenitori siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui contenitori stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni siano ben visibili per dimensioni e collocazione;

che i contenitori siano sottoposti periodicamente a lavaggio e/o bonifica al fine di consentire il corretto utilizzo, in particolare in caso di allocazione di diversa tipologia di rifiuto;

che l'impianto sia dotato di un apposito registro di carico e scarico previsto dal D.Lgs 22/97, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del registro, su cui devono essere annotate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e tutte le relative informazioni previste dal D.M. 1548/98 sul modello uniforme di registro;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere la realizzazione di un impianto, per stoccaggio rifiuti speciali pericolosi nella Zona Artigianale di Modugno (Ba), proposto dalla ECO.NET S.r.l. - Via dei Tintori - Zona Artigianale - Modugno BARI -, escluso dalla applicazione delle procedure di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

che i rifiuti non pericolosi siano stoccati per un periodo non superiore a giorni 150 ed i rifiuti pericolosi siano stoccati per un periodo non superiore a giorni 60;

che il proponente fornisca garanzie finanziarie a copertura dell'impegno di bonifica dei luoghi alla

cessazione delle attività. A seguito della dismissione delle attività, il proponente dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate al fine di provvedere alle eventuali operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito;

che siano effettuati, in fase di gestione dell'impianto, campionamento ed analisi periodiche dei reflui depurati, verificando che i parametri analitici, da comunicare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, rientrino rigorosamente entro i limiti di cui al D.lgs 152/99; che il proponente conservi in sede il registro delle analisi delle acque di scarico prima dell'immissione in fogna e sia in condizione di fornire i dati analitici ogni qualvolta lo richieda l'autorità di controllo;

che le tubazioni contenenti liquidi pericolosi siano opportunamente contrassegnate, anche ad opportuni intervalli, con distinta colorazione, il cui significato deve essere noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa. In corrispondenza di rubinetti e valvole devono inoltre essere installati cartelli indelebili ed amovibili, indicanti il liquido contenuto. Nelle immediate vicinanze delle zone di carico e scarico devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese d'acqua corrente (es. lavelli con comando non manuale, boccette lavaocchi, ecc.), o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti. Nei casi in cui esista il rischio di investimento di liquidi pericolosi, devono essere installate nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, docce con acqua a temperatura adeguata;

che il proponente preveda il controllo, mediante strumenti fissi o portatili, per la rilevazione di eventuale presenza di contaminazione radioattiva nei rottami metallici;

che, allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, i contenitori siano opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui contenitori stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni siano ben visibili per dimensioni e collocazione;

che i contenitori siano sottoposti periodicamente a lavaggio e/o bonifica al fine di consentire il corretto utilizzo, in particolare in caso di allocazione di diversa tipologia di rifiuto;

che l'impianto sia dotato di un apposito registro di carico e scarico previsto dal D.Lgs 22/97, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del registro, su cui devono essere annotate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e tutte le relative informazioni previste dal D.M. 1548/98 sul modello uniforme di registro;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
